



Comune di Pozzuoli

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 29 aprile 2004



INDICE

Articolo	1	Definizione del Mercato	
Articolo	2	Funzione del Mercato	
Articolo	3	Definizione dei prodotti ittici	
Articolo	4	Direttore del Mercato	
Articolo	5	Vice Direttore del Mercato	
Articolo	6	Funzioni del Direttore del Mercato	
Articolo	7	Personale addetto al Mercato	
Articolo	8	Servizi di vigilanza del Mercato	
Articolo	9	Vigilanza igienico – sanitaria	
Articolo	10	Forme concertative	
Articolo	11	Rilevazione statistica e prezzi	
Articolo	12	Gestione dei servizi di Mercato	
Articolo	13	Servizio di facchinaggio	
Articolo	14	Servizio di pulizia dei magazzini, dei posteggi e delle aree di banchina	
Articolo	15	Servizio di cassa	
Articolo	16	Servizio di Bar e Ristoro	
Articolo	17	Servizio rifornimento ghiaccio	
Articolo	18	Norme per il confezionamento e servizio contenitori	
Articolo	19	Servizio di Parcheggio veicoli	
Articolo	20	Servizio di pesatura e di verifica del peso	
Articolo	21	Corrispettivi e tariffe	
Articolo	22	Orario e calendario	
Articolo	23	Operatori ammessi al Mercato	
Articolo	24	Condizioni per l'accesso al Mercato	
Articolo	25	Requisiti sanitari degli operatori del personale addetto al Mercato	
Articolo	26	Organizzazione della vendita	
Articolo	27	Vendite per conto terzi	
Articolo	28	Concessione dei magazzini e dei posteggi	
Articolo	29	Condizioni per il subentro nella titolarità della concessione	
Articolo	30	Gestione dei magazzini e dei posteggi	
Articolo	31	Norme per la commercializzazione dei prodotti ittici	
Articolo	32	Ritiro dei prodotti	
Articolo	33	Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite	
Articolo	34	Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere	
Articolo	35	Assegnazione dei magazzini e dei posteggi	
Articolo	36	Durata delle concessioni	
Articolo	37	Criteri per l'assegnazione in concessione dei magazzini e dei posteggi	
Articolo	38	Posteggi riservati ai produttori stagionali	
Articolo	39	Termine delle assegnazioni in concessione	
Articolo	40	Decadenza e revoca della concessione	
Articolo	41	Riconsegna del locale o posteggio oggetto della concessione	
Articolo	42	Privati consumatori	
Articolo	43	Oneri e Responsabilità	
Articolo	44	Ordine interno	
Articolo	45	Circolazione dei veicoli	
Articolo	46	Provvedimenti disciplinari (ed amministrativi) Sanzioni disciplinari e amministrative	
Articolo	47	Entrata in vigore	
Articolo	48	Disposizioni transitorie	
Articolo	49	Disposizione finale	



Articolo 1

Definizione del Mercato

Il Mercato Ittico all'ingrosso di Pozzuoli sito alla Via Fasano è un servizio pubblico locale a domanda individuale gestito dal Comune di Pozzuoli in via diretta, ovvero in una delle forme previste dalla vigente normativa di legge. Esso, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza nell'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori fiscali ed a remunerare giustamente i produttori e gli addetti alla distribuzione.

Il Mercato è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso.

Il Mercato comprende:

- magazzini muniti di celle frigorifero per la vendita all'ingrosso di molluschi bivalvi (molluschi lamellibranchi filtratori) posizionati all'interno dell'area mercatale a ridosso della darsena a confine con la Nautica Maglietta;
- magazzini muniti di celle frigorifero, con annessi posteggi all'interno della sala di esposizione e di vendita per la commercializzazione all'ingrosso di pesce fresco o congelato;
- posteggi all'interno della sala di esposizione e di vendita per la commercializzazione all'ingrosso di pesce fresco.

Il Mercato comprende, altresì, una fabbrica di ghiaccio, un punto di sbarco dei natanti, un Bar Ristoro, ed altri locali ed uffici per lo svolgimento degli altri servizi connessi all'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Articolo 2

Funzione del Mercato

Il Mercato, in un'ottica di sviluppo socio-economico del territorio puteolano ed in armonia con le sue peculiarità, svolge la funzione di favorire e di polarizzare l'organizzazione commerciale dei prodotti della pesca locale conferiti direttamente dai produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché l'immissione da parte degli operatori commerciali all'ingrosso nei canali di dettaglio di ogni specie di pescato, ivi compresa quella proveniente dalla acquacoltura.

Articolo 3

Definizione dei prodotti ittici

La denominazione "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

I molluschi gasteropodi, lamellibranchi ed echinodermi possono essere commercializzati nel mercato all'ingrosso solo se in regola con quanto disposto dai decreti legislativi 30 dicembre 1992 n.530 e 531.

Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 114 del 1998 sulla disciplina del settore commercio.



Articolo 4 **Direttore del Mercato**

Il Mercato è diretto da un dirigente dotato di dimostrate capacità manageriali il quale assume la qualifica di “Direttore del Mercato”.

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, l’incarico di Direttore è conferito nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dal contratto individuale di lavoro.

Il Direttore sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento delle deliberazioni dell’Ente Gestore ed in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Il Direttore del Mercato deve assicurare, nell’interesse del buon andamento, dell’efficacia ed efficienza del servizio, la presenza operativa durante lo svolgimento delle operazioni di mercato e deve prestare la propria opera esclusivamente nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal dipendente più alto in grado della direzione Mercato o dal Vice Direttore, se nominato dall’Ente gestore.

Articolo 5 **Vice Direttore del Mercato**

L’Ente gestore ha la facoltà di nominare, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, un Vice Direttore del Mercato, individuabile tra i dipendenti dell’Ente con qualifica non inferiore a quella di funzionario.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Vice Direttore sono regolati dall’Ente Gestore.

Articolo 6 **Funzioni del Direttore del Mercato**

Il Direttore del Mercato è responsabile della gestione, valorizzazione ed ottimale funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché agli indirizzi definiti dall’Ente Gestore.

Egli è a capo del personale dell’Ente gestore, sovrintende all’impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari di sua competenza e segnala all’Ente Gestore le infrazioni di maggiore rilievo per le sanzioni previste dal vigente codice disciplinare.

Al Direttore di Mercato sono inoltre attribuiti i seguenti compiti particolari:

1. impedire l’accesso al Mercato alle persone non autorizzate;
1. assicurare il controllo annonario di tutto il prodotto in transito;
2. curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
3. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
5. intervenire per derimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del Mercato;
6. autorizzare, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita dei prodotti oltre l’orario prescritto;



7. proporre all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
9. accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;
8. vigilare perché l'attività degli operatori si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
9. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Veterinario preposto al servizio di ispezione e vigilanza del Mercato;
10. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti e modificare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
11. adottare, in casi particolari ed urgenti, provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente Gestore;
12. emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
13. esercitare il controllo sulle operazioni di facchinaggio;
14. esercitare il controllo sugli altri servizi gestiti direttamente dall'Ente gestore;
15. accertare il regolare svolgimento delle operazioni di riscossione diretta dei proventi dei servizi, curare il puntuale versamento delle somme introitate e rendere il conto della propria gestione di cassa all'Ente gestore;
16. effettuare le rilevazioni statistiche;
17. adottare, a carico degli operatori che contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso, i provvedimenti previsti dall'articolo 46;
18. curare ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal regolamento.

Il Direttore può avvalersi della Polizia Municipale per allontanare qualsiasi persona che, pur diffidata, turbi col suo contegno il regolare funzionamento del Mercato o persista nel trasgredire alle disposizioni del presente regolamento relativamente all'ordine interno o, infine, non ottemperi ai provvedimenti di sospensione dalle attività mercatali.

Per la sostituzione del Direttore per un periodo superiore ai trenta giorni, si provvederà con atto dell'Ente gestore.

Nei periodi dell'anno in cui le operazioni commerciali si protraggano oltre l'orario ordinario notturno, il Direttore sarà avvicinato nelle operazioni di sua competenza dal vice Direttore o dal dipendente più alto in grado della direzione.

Articolo 7

Personale addetto al Mercato

Il Direttore del Mercato per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale da lui gerarchicamente dipendente assegnato dall'Ente Gestore per l'espletamento di tutti i servizi di competenza dell'Ente gestore, in relazione alle effettive necessità del Mercato.

Il Mercato osserva, ad ogni effetto di legge, l'orario notturno come orario ordinario di funzionamento dei servizi.

Nei periodi dell'anno in cui le operazioni commerciali si protraggano oltre l'orario ordinario notturno, il Direttore programmerà le turnazioni in modo da assicurare in via continuata la presenza del personale in servizio, anche avvalendosi di personale straordinario appositamente assegnato dalla Direzione del Servizio e/o ricorrendo a lavoro straordinario.



Nel caso di gestione diretta del Comune, il contratto decentrato di lavoro prevede adeguate forme di incentivazione per le prestazioni lavorative rese da tutto il personale, comunque assegnato, nell'orario ordinario notturno proprio della struttura.

Articolo 8

Servizi di vigilanza del Mercato

Il servizio di vigilanza nel Mercato è assicurato dagli operatori di P.M. alle dipendenze funzionali del Direttore del Mercato.

Il nucleo di vigilanza assegnato al Mercato Ittico, pur dipendendo disciplinarmente dal Comando del Corpo, è tenuto all'osservanza degli orari di servizio ed alla esecuzione delle disposizioni e delle incombenze stabilite dal Direttore.

In particolare, gli operatori di P.M.:

- a) assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
- b) prestano la loro collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti e secondo gli ordini dal medesimo impartiti;
- c) vigilano sull'approdo dei natanti, regolano la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;
- d) impediscono l'ingresso nella zona del Mercato dei veicoli, dei natanti e delle persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi od esclusi dal mercato;
- e) impediscono e reprimono qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
- f) prestano assistenza, se richiesta, al personale veterinario di servizio al mercato.

Gli operatori di P.M. addetti al mercato riferiscono direttamente al Direttore o a chi ne fa le veci, per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.

Il Direttore, nel caso di situazioni contingenti altamente pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica verificatesi all'interno del mercato, si avvale anche dei competenti organi di polizia.

La custodia del Mercato, nelle ore di chiusura della struttura, è assicurata dal personale di vigilanza del Comune o di altro Ente gestore avvicinandosi, nell'orario di apertura del Mercato, con il personale di Polizia Municipale.

Articolo 9

Vigilanza igienico-sanitaria

Presso il Mercato è istituito un apposito servizio di vigilanza igienico sanitaria e di controllo sulla specie dei prodotti della pesca al quale provvede il competente servizio veterinario ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare dai D.Lgs. n. 530 e 531/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente Gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Il competente Servizio veterinario provvederà alla vigilanza veterinaria sulle attività di commercializzazione nonché assicurerà, con apposito servizio, la prima visita del pescato conferito



direttamente dai produttori presso il punto di sbarco interno (art. 9, D.Lgs. 531/92) e l'ispezione del prodotto in deroga e previa autorizzazione, conferito da altri produttori (art. 3, comma 1, lett. c, D.Lgs. 531/92).

La vendita del pescato fresco conferito dai produttori è consentita solo dopo la visita veterinaria.

Gli operatori sono tenuti ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal Veterinario.

I prodotti ittici che il medico Veterinario riconosce non licenziabili al libero consumo, sono sequestrati e distrutti secondo le norme vigenti.

Il Veterinario, a richiesta, potrà rilasciare la documentazione attestante la visita dei prodotti conferiti dai produttori.

Al Servizio Veterinario competono verifiche dei piani di autocontrollo, a carico dell'Ente gestore per gli spazi comuni e a carico degli operatori concessionari per gli spazi ricevuti in concessione in applicazione al D.Lgs. 155/97.

Il Servizio Veterinario vigilerà altresì sul corretto mantenimento delle condizioni igienico sanitarie della struttura.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Articolo 10

Forme concertative

Il Direttore del Mercato, nell'ambito delle sue attribuzioni e per l'ottimale funzionamento delle attività mercatali, può ricorrere a forme di concertazione con una rappresentanza degli operatori, avvalendosi, altresì, della consulenza degli organismi competenti in materia.

Articolo 11

Rilevazione statistica e prezzi

Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'istituto centrale di statistica e dal sistema informativo regionale.

Il documento di base per la rilevazione dei dati è il documento di trasporto, che deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. specie e qualità contrattata (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 G.U. n. 210 del 2 agosto 1983). Voci cumulative (es.: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità;
- b. provenienza. Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovranno essere indicati i dati identificativi del natante;
- c. destinatario;
- d. eventuali altri dati su richiesta dell'ente gestore.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per la specie, sia per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.



Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 12

Gestione dei servizi di Mercato

L'Ente Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salva la facoltà di darli in concessione a terzi, favorendo le forme di cooperazione, al fine di realizzare condizioni di economicità della gestione.

In particolare, l'Ente Gestore garantirà l'espletamento dei seguenti servizi di Mercato:

1. servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
2. il servizio di pulizia del Mercato e delle aree di banchina preposto allo sbarco del pesce;
3. il servizio di cassa del Mercato;
4. il servizio Bar e ristoro;
5. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
6. il servizio di rifornimento contenitori, involucri ed imballaggi;
7. il servizio di parcheggio veicoli;
8. il servizio di pesatura e di verifica del peso;
9. ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Le concessioni dei servizi di mercato saranno regolate, anche per quanto attiene alla loro durata, da apposita convenzione tra l'Ente Gestore e il concessionario.

Le concessioni sono rinnovabili a discrezione dell'Ente gestore che terrà conto, all'uopo, delle modalità di svolgimento del servizio nel periodo precedente.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati al Mercato ed a terzi nella loro attività.

Le concessioni saranno immediatamente revocabili con il venir meno in tutto o in parte dei requisiti e delle attrezzature presenti all'atto dell'ottenimento delle concessioni medesime.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Articolo 13

Servizio di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio, traino e di trasporto nell'ambito del Mercato sono svolte direttamente dall'Ente Gestore o date in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore stabilisce le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, esclusivamente nell'ambito dei rispettivi punti vendita, comunicando preventivamente per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale di cui al comma precedente.



Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti degli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le altre prescrizioni impartite dal Direttore del Mercato.

Essi, qualora contravvengano a tali disposizioni o violino le norme del presente regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse e previa contestazione dell'addebito, delle sanzioni della sospensione dalle operazioni mercatali da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione, la sanzione potrà essere aumentata fino al doppio e in caso di ulteriore violazione sarà obbligatoriamente disposta, da parte del Direttore, la revoca della concessione. Durante il periodo di sospensione è impedito l'accesso al Mercato per qualsiasi motivo.

Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dall'Ente Gestore.

E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Il personale del servizio di facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente.

Articolo 14

Servizio di pulizia dei magazzini, dei posteggi e delle aree di banchina

Gli assegnatari del mercato debbono curare che i magazzini, i posteggi, i locali e gli annessi di loro pertinenza siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

La manipolazione (cernita ed incassetamento) dei prodotti da spedire deve essere effettuata esclusivamente all'interno dei magazzini. E' fatto obbligo, per gli assegnatari dei magazzini che effettuano tale attività, di dotare il magazzino stesso di apposito bidone - contenitore per i rifiuti e gli scarti.

Al cessare delle contrattazioni i posteggi di vendita devono essere sgomberati al più presto per consentirne la rapida e completa pulizia ed è permesso di lasciarvi solo gli attrezzi di vendita, esclusi contenitori e simili.

Il servizio di pulizia della Sala Vendita e delle aree di banchina preposto allo sbarco del pesce viene eseguito direttamente dall'Ente Gestore o affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore stabilisce le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

La pulizia dei locali, pertinenze e spazi adiacenti al Mercato è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dall'Ente Gestore.

Articolo 15

Servizio di cassa

All'interno del Mercato può essere istituito un servizio di cassa, non obbligatorio per gli operatori, gestito direttamente dall'Ente Gestore o affidato ad idoneo istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra Ente Gestore e l'istituto medesimo, da approvarsi dal Comune. Nel caso che l'ente gestore sia il Comune, il servizio di cassa sarà gestito direttamente dall'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria.



La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria previsti nella convenzione di affidamento del servizio che determinerà le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali debbono svolgersi le operazioni di Tesoreria e di Cassa connesse con le attività di Mercato.

L'Istituto di Credito, assegnatario del Servizio di Cassa, corrisponderà per l'uso dei locali un apposito canone di concessione stabilito dall'Ente Gestore.

Articolo 16 **Servizio di Bar e Ristoro**

All'interno del Mercato è istituito un servizio di Bar e Ristoro gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio di Bar e Ristoro deve osservare l'orario di vendita fissato dal Direttore del Mercato e deve rispettare, pena la revoca della concessione, i prezzi massimi di vendita proposti dall'Ente Gestore, nell'ambito della normativa vigente in materia di prezzi amministrati.

Articolo 17 **Servizio rifornimento ghiaccio**

All'interno del Mercato è istituita una ghiacciaia per il rifornimento del ghiaccio ed è gestita direttamente dall'Ente Gestore, o affidata in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore stabilisce le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio di rifornimento del ghiaccio deve osservare l'orario di vendita fissato dal Direttore del Mercato e deve rispettare il prezzo massimo di vendita proposto dall'Ente Gestore, nell'ambito della normativa vigente in materia di prezzi amministrati.

Il suddetto concessionario deve inoltre assicurare il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del mercato, precostituendo le necessarie scorte in relazione all'andamento stagionale della pesca.

Il concessionario stesso incorre nella revoca del servizio, qualora venda il ghiaccio a prezzo superiore a quello come sopra stabilito, ovvero non sia in grado di assicurare il normale approvvigionamento del ghiaccio occorrente agli operatori del mercato.

Articolo 18 **Norme per il confezionamento e servizio contenitori**



Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme di legge sanitarie ed annonarie.

E' vietato l'uso di cassette, contenitori riciclati e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione. E' altresì vietato il riciclo dei contenitori nonché l'uso di contenitori che non rispondono alle esigenze igienico-sanitarie. L'Ente Gestore indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca.

All'interno del Mercato è istituito un servizio di rifornimento contenitori, involucri e imballaggi gestito direttamente dall'Ente Gestore o dal medesimo affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica in base ad apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio rifornimento di contenitori, involucri e imballaggi deve osservare l'orario di vendita fissato dal Direttore del Mercato e deve rispettare, pena la revoca della concessione, i prezzi massimi di vendita proposti dall'Ente Gestore, nell'ambito della normativa vigente in materia di prezzi amministrati.

Articolo 19

Servizio di Parcheggio veicoli

Il servizio di parcheggio è istituito dal direttore del Mercato con una propria disposizione interna, nell'ambito delle aree del Mercato Ittico idonee per la sosta regolamentata. In detta disposizione saranno disciplinate le categorie di utenti ammessi alla sosta, l'orario consentito e la durata della stessa.

Le aree di parcheggio devono essere debitamente contrassegnate e delimitate. E' vietato parcheggiare i veicoli al di fuori degli stalli di sosta come sopra definiti.

Gli Operatori di P.M. inibiscono l'accesso dei veicoli ad avvenuta saturazione delle aree di parcheggio disponibili vigilando sulla corretta fruizione degli spazi.

L'Ente gestore non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia dei veicoli parcheggiati, anche a pagamento, nelle aree mercatali.

Le tariffe sono fissate dall'Ente gestore in sede di definizione annuale dei costi complessivi del Servizio e loro grado di copertura percentuale con le tariffe e corrispettivi di concessione.

Alla chiusura del Mercato, i veicoli ancora presenti saranno rimossi a cura del Servizio comunale di rimozione veicoli ed i medesimi saranno trasportati presso la depositaria comunale.

Il servizio di parcheggio può essere affidato in concessione a terzi con procedura ad evidenza pubblica nel qual caso l'Ente Gestore stabilisce le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario del servizio di parcheggio veicoli deve osservare l'orario di apertura fissato dal Direttore del Mercato e deve rispettare, pena la revoca della concessione, le tariffe proposte dall'Ente Gestore, nell'ambito della normativa vigente in materia di prezzi amministrati.



Articolo 20

Servizio di pesatura e di verifica del peso

Ogni operatore provvederà, con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia di distinzione fra peso netto e tara, alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Ogni compratore deve inoltre controllare i pesi e i colli di tutti i prodotti acquistati prima di ritirare i prodotti stessi dal posteggio del venditore e comunque prima di allontanarsi dal mercato.

Qualora il compratore non abbia controllato o fatto controllare da persona di sua fiducia i pesi e i colli prima di ritirare i prodotti dal posteggio del venditore, si ritengono validi i pesi che risultano dal registro brogliaccio del venditore stesso.

Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso o per smarrimento di colli dopo che le merci sono uscite dal mercato.

All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso a cura dell'ente gestore.

La direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. La stessa provvede, altresì, ad eseguire tali controlli prima ed all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati. Il direttore, dopo la verifica, rilascia, su richiesta, una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.
-

Articolo 21

Corrispettivi e tariffe

I proventi di gestione del mercato, costituiti dai corrispettivi dei servizi forniti direttamente dall'Ente gestore, dai canoni per la concessione dei magazzini, dei posteggi di vendita, dei locali e uffici, nonché dalle tariffe per l'uso delle attrezzature del mercato, sono fissati dall'Ente Gestore in sede di definizione annuale del grado percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale con tariffe e corrispettivi di concessione a parziale ristoro dei costi sostenuti dal Comune per assicurare il regolare funzionamento della struttura e delle relative attrezzature.

I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisti di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature mentre non va calcolata la spesa per gli oneri finanziari dei mutui.

I corrispettivi e le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

La riscossione dei canoni, tariffe e corrispettivi avviene privilegiando i versamenti diretti presso la Tesoreria Comunale o a mezzo di conto corrente postale, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento di contabilità al quale il Direttore del Mercato si uniforma anche per quanto attiene l'individuazione dei riscuotitori speciali e la rendicontazione della gestione di cassa.



Per nessun motivo, possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono restituibili.

Per la visita sanitaria sul pescato e per gli altri servizi sanitari vengono applicati i diritti e le tariffe fissati dalla A.S.L. competente.

Il canone di concessione per l'uso di ciascun magazzino, posteggio e box frigorifero, nonché per gli altri Servizi di Mercato, deve essere pagato mensilmente entro la prima decade del mese. La quietanza di pagamento del canone dovrà essere periodicamente consegnata alla Direzione del Mercato.

Prima della sottoscrizione della concessione l'assegnatario deve provvedere al rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca all'Ente gestore una cifra pari ad un anno di canone. Detta fideiussione va rinnovata di anno in anno fino al termine della concessione.

Sono a carico di ciascun concessionario le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali da loro prodotti, del consumo di acqua e di energia utilizzata per il mantenimento dei locali box frigorifero, con obbligo, per i medesimi, pena la revoca della concessione, di chiedere agli uffici competenti (Acquedotto ed Enel) l'installazione dei relativi misuratori.

Restano a carico dell'Ente Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali ed impianti generali del mercato.

Articolo 22

Orario e calendario

L'orario e il calendario del Mercato sono fissati dal Direttore e vengono affissi all'ingresso del Mercato stesso.

Il Direttore, con proprio provvedimento, fissa la giornata settimanale di chiusura, gli orari di apertura e chiusura dei cancelli, di inizio e termine delle contrattazioni, di inizio e fine delle operazioni di sbarco dei natanti al punto di approdo, di vendita diretta ai privati consumatori e di chiusura del mercato.

Tutti i servizi di Mercato sono fruibili esclusivamente negli orari di apertura della struttura.

Con la chiusura dei cancelli è interdetto a chicchessia di entrare nel Mercato, salvo speciali deroghe, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, disposte dal Direttore del Mercato.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Il Direttore, su richiesta delle categorie di operatori e in particolari periodi dell'anno di elevata concentrazione dei prodotti, può riarticolare gli orari di apertura e chiusura della struttura, in rapporto alle effettive esigenze di commercializzazione rappresentate.

Il Mercato osserva, di norma, la chiusura completa nei seguenti giorni:

1° gennaio;

Santa Pasqua;

lunedì dell'Angelo;

25 aprile;

1° maggio;

2 giugno;

15 agosto;



1° novembre;

16 novembre;

8, 25 e 26 dicembre.

In deroga al precedente comma, qualora il Direttore, su richiesta delle categorie di operatori, dovesse determinarsi per l'apertura nelle festività sopra elencate e, nei casi di riarticolazione degli orari per le esigenze di cui al comma 6, tutti i maggiori oneri, compresi quelli per l'impiego di personale aggiuntivo assegnato alla struttura e gli emolumenti per il lavoro straordinario, sono quantificati dal Direttore e posti a carico dei concessionari in proporzione all'entità dei canoni concessori definiti.

L'Ente Gestore deve dare comunicazione scritta, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, al Servizio Veterinario di eventuali variazioni degli orari e delle giornate di apertura del Mercato.

Articolo 23

Operatori ammessi al Mercato

Sono ammessi ad operare nel mercato:

A) VENDITORI:

- 1) i produttori singoli od associati, nonché le cooperative ed i loro consorzi;
- 2) i commercianti all'ingrosso, i commissionari ed i mandatari, nonché le cooperative ed i loro consorzi, assegnatari di magazzini e posteggi.

B) COMPRATORI:

- 1) i commercianti all'ingrosso e al minuto, singoli ed associati;
- 2) le aziende di trasformazione, singole ed associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 3) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
- 4) le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi;

Articolo 24

Condizioni per l'accesso al Mercato

Per l'accesso al Mercato, il Direttore rilascia a tutti gli operatori ammessi, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui al precedente articolo, nonché agli altri esercenti dei servizi di Mercato in concessione, apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso Direttore firmato. Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

E' altresì consentito l'accesso, con le modalità stabilite dal Direttore del Mercato, ai soci lavoratori ed ai collaboratori familiari, nonché ai dipendenti e coadiutori dei predetti operatori ed esercenti, purché in regola con le norme in materia occupazionale ed assicurativa, da accertarsi a cura della Direzione Mercato sulla base della documentazione esibita unitamente al possesso dei



requisiti morali. Per l'accesso al Mercato il Direttore rilascerà un apposito tesserino che gli interessati dovranno richiedere con le modalità di cui al comma precedente.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

I tesserini hanno validità di un anno e sono rinnovabili di anno in anno, previo accertamento della permanenza dei requisiti posseduti all'atto del primo rilascio.

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del mercato all'ingrosso a chi non è munito di tesserino. Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo unitamente ad un valido documento d'identità del possessore.

L'uso del tesserino è strettamente personale. I tesserini in possesso di persone diverse dal titolare saranno immediatamente ritirati ed annullati.

Articolo 25

Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al Mercato

Tutte le persone che nell'ambito del Mercato compiono operazioni che comportano la manipolazione o il contatto con i prodotti ittici, debbono essere in possesso del prescritto libretto di idoneità sanitaria.

Articolo 26

Organizzazione della vendita

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori possono vendere soltanto i prodotti di loro diretta produzione.

I commercianti grossisti possono effettuare la vendita anche per conto terzi ove specificatamente incaricati, con contratto di commissione, dal proprietario della merce.

I commissionari e i mandatari effettuano le vendite per conto terzi previo contratto di commissione o di mandato.

E' vietato ai commercianti, commissionari e i mandatari ammessi a operare nel Mercato di vendere merci in loro possesso ad altri commercianti all'ingrosso e commissionari e i mandatari per la rivendita all'interno dello stesso ed i relativi contratti sono nulli.

Gli operatori aventi personalità giuridica (società di capitali, consorzi, cooperative, ecc.) agiscono nel mercato tramite l'amministratore cui è conferita, da documento legalmente valido, la rappresentanza sociale. Tale rappresentante non può contestualmente disimpegnare all'interno del mercato le funzioni di dipendente, mandatario, coadiutore, delegato o socio di altri operatori del mercato stesso.

Quando un operatore agisce nel mercato tramite le cooperative ed i commissionari, le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di commissione.

I dipendenti e i coadiutori familiari degli operatori, non aventi la qualifica di commissionario, non possono operare nel mercato per conto degli operatori medesimi, ma solo prestare attività ausiliaria e lavorativa a favore degli stessi. Tuttavia, in caso di comprovata malattia e necessità, il Direttore del Mercato può autorizzare tali dipendenti o coadiutori ad operare in alternativa e per conto del rispettivo operatore, su richiesta scritta da parte di quest'ultimo. In tal caso il sostituto subentra nella



posizione di dare ed avere del sostituto e questi resta responsabile in solido per gli atti compiuti da quello.

Articolo 27

Vendite per conto terzi

I commissionari e mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Il loro rapporto con il rispettivo committente è di natura privata ed è regolato dalle norme del Codice Civile relativo al contratto di commissione e di mandato.

Ai commissionari e mandatari spetta una provvigione sul prezzo di vendita non superiore al sei per cento.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) sino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico).

Il commissionario ed il mandatario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto di vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
- 5) le imposte e le ritenute fiscali;

I commissionari ed i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Articolo 28

Concessioni dei magazzini e dei posteggi

Il posteggio o il magazzino in concessione a ditta individuale deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione e non può essere ceduto ad altri soggetti se non alle condizioni di cui al successivo articolo 30.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare per un massimo di sei mesi nella gestione della concessione dal coniuge, dai figli o da un parente entro il terzo grado o da terza persona aventi i prescritti requisiti soggettivi e mandato di rappresentanza e previa comunicazione ed assenso del Direttore del Mercato. Se la rappresentanza supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa si intende revocata.

Nel caso di concessione a persone giuridiche, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal legale rappresentante, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, previa comunicazione ed assenso del Direttore del Mercato.



La sostituzione nella gestione della concessione e la coadiuvazione non autorizzata comporta, rispettivamente, la revoca della concessione o la sospensione.

I concessionari, per i rapporti con l'Ente Gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto di legge, presso il rispettivo magazzino, posteggio o box. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la direzione del mercato.

I concessionari debbono consentire, in qualsiasi momento, l'accesso del Direttore e degli altri rappresentanti dell'Ente Gestore, nonché degli altri organi pubblici addetti alla vigilanza, affinché possano verificare, alla loro presenza o di chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente regolamento ed in quello d'igiene e possano fare eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei locali e degli impianti.

I Concessionari sono tenuti a costituire, all'atto del rilascio dalla concessione, idonea cauzione in favore dell'Ente Gestore, a garanzia degli obblighi derivanti dalla medesima. L'importo garantito dovrà essere adeguato all'oggetto della concessione e sarà determinato dal Direttore del Mercato.

Il magazzino ed il posteggio di ciascun concessionario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta ed indirizzo, in conformità all'atto di concessione.

L'Ente Gestore si riserva in ogni caso la facoltà di procedere agli spostamenti, trasferimenti e interruzioni che si rendessero necessari per eseguire i dovuti lavori di manutenzione della sala del Mercato.

Articolo 29

Condizioni per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione dei magazzini e dei posteggi rilasciata a favore di ditte individuali è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che *mortis causa* al coniuge, ai figli o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente Gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Se la ditta individuale, concessionaria di magazzino e/o posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale attraverso conferimento della propria azienda, può chiedere il subentro della titolarità della concessione in capo alla nuova società, rivolgendo documentata istanza all'Ente Gestore.

Nei casi in cui la concessione dei magazzini e dei posteggi sia stata rilasciata a favore di società, cooperative, consorzi o associazioni di produttori, gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente Gestore del Mercato fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187 e non abbia documentato il possesso, alla data dell'atto, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

L'Ente gestore, nei casi contemplati dai commi precedenti, può autorizzare, nei sessanta giorni successivi, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione purché questi:

- 1) risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- 2) si assuma tutte le responsabilità e gli impegni, di ordine fiscale, tributario, finanziario e commerciale, facenti capo al precedente titolare;



3) detenga la maggioranza assoluta delle quote o azioni e conservi i poteri di amministrazione e di rappresentanza legale.

In ogni caso l'Ente gestore valuta che il subentro non si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 30 **Gestione dei magazzini e dei posteggi**

I magazzini ed i box devono essere usati solo per il deposito e manipolazione (cernita ed incassamento) dei prodotti ittici, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività.

Presso i magazzini di vendita dei molluschi bivalvi dislocati in apposita area separata dalla sala vendita, è vietata l'esposizione dei prodotti che devono essere rigorosamente conservati nella cella frigorifera. Per questa tipologia di prodotti non è consentita alcuna operazione di manipolazione né di sconfezionamento. E' fatto assoluto divieto di introdurre molluschi eduli lamellibranchi nella sala dove si effettuano le attività di commercializzazione. Il trasporto degli stessi a mezzo di carrello è consentito per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico. I molluschi bivalvi, se rinvenuti al di fuori dell'impianto frigorifero, saranno destinati all'immediata distruzione. Non è possibile esporre prodotti congelati al di fuori dei depositi specificamente attrezzati.

I posteggi debbono essere usati solo per la posa, l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per gli oggetti e gli attrezzi necessari per la vendita. Al termine delle contrattazioni, i posteggi devono essere lasciati liberi dai prodotti ittici e da ogni altro ingombro.

Nei magazzini, nei posteggi di vendita e nei box è vietato eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

Durante le ore di chiusura assoluta del mercato, nessuno deve rimanere nella struttura mercatale, salva autorizzazione da parte del Direttore del Mercato.

Del magazzino o posteggio di vendita è direttamente responsabile l'assegnatario, il quale dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza.

Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

Articolo 31 **Norme per la commercializzazione dei prodotti ittici**

L'immissione delle merci nel mercato è subordinata alla regolarità delle relativa documentazione di accompagnamento (attestazione sanitaria, documento di trasporto, documento commerciale, peso, etc.) verificata dalla direzione del Mercato.

La registrazione delle partite introdotte ai fini della visita ispettiva o conferite al punto di sbarco è a carico del Servizio Veterinario.

La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici è effettuata per contrattazione diretta ed è di regola svolta con sistemi di pesatura elettronica.



Le partite di prodotto commercializzato nel Mercato devono essere corredate da un contrassegno indicante il numero di riconoscimento del Mercato stesso.

L'utilizzo del predetto contrassegno per prodotti non trattati nel Mercato e non commercializzati nei posteggi assegnati, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 e la denuncia alla Autorità Sanitaria per i provvedimenti di competenza; la merce sarà sottratta alla commercializzazione e destinata agli usi stabiliti dal Direttore del Mercato.

Tutti gli operatori, commercianti, mandatari e commissionari sono tenuti alla redazione ed all'aggiornamento di apposito registro di carico e scarico delle merci dal quale dovrà risultare ogni movimentazione con indicazione dell'origine e della destinazione dei prodotti oggetto delle transazioni; dovranno essere altresì annotati i riferimenti sulla natura del prodotto (specie, categoria, peso, etc.) e gli estremi della documentazione fiscale di ingresso, di uscita e di trasporto. Tale documentazione dovrà essere costantemente aggiornata e resa sempre disponibile alla direzione del Mercato ed a richiesta al Servizio Veterinario.

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione del Mercato e dal Servizio Veterinario preposto al Mercato.

La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno. I venditori debbono esporre i prodotti già confezionati in lotti di specie omogenea. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono evitare deterioramenti o contaminazioni della stessa.

Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie.

E' proibito esporre e vendere prodotti frammisti a fango, sabbia, erbacce o altre materie estranee che ne facciano comunque alterare artificiosamente il peso.

Chiunque alteri il peso del prodotto con bagnatura, o altro artificio, consegna per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono, o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 46; la merce sarà sottratta alla commercializzazione e destinata agli usi stabiliti dal Direttore del Mercato.

A chiunque è proibito di intromettersi, anche gratuitamente od occasionalmente, nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. Ove ciò non sia possibile (pesce azzurro e gli altri prodotti in confezioni o imballaggi sigillati), dal peso lordo dovrà essere detratta una tara convenzionalmente pattuito.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è, in ogni caso, responsabile il venditore dei prodotti stessi.

Articolo 32

Ritiro dei prodotti

I compratori debbono applicare su ogni collo o partita omogenea di colli, all'atto dell'acquisto, un biglietto recante il loro nominativo. Dopo la pesatura i compratori acquisiscono la piena disponibilità dei prodotti e devono provvedere al loro ritiro e trasporto fuori dalla sala delle vendite.



Dopo il ritiro dai posteggi di vendita, i prodotti acquistati non possono più essere restituiti dai compratori né possono essere chiesti di ritorno dai venditori, salvo che non si tratti di errori nel ricevere o nel consegnare i prodotti stessi.

Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati immediatamente dopo l'acquisto.

In tali casi il Direttore decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente Gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese.

Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere vietato dal competente Servizio Veterinario per motivi di carattere igienico sanitari. In tal caso la merce sarà immediatamente distrutta.

Articolo 33

Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite

Per le merci non più commestibili, il Direttore del Mercato rilascia un certificato comprovante tale stato con riferimento alla visita effettuata dal Veterinario.

Articolo 34

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

Il Veterinario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservazione, dandone comunicazione al Direttore del Mercato che è responsabile dell'esecuzione della prescrizione del Veterinario.

Il Direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal Veterinario in merito all'urgenza della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal Veterinario atti al consumo sono avviati alla distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'ordine di distruzione è notificato dal Veterinario al Direttore del Mercato che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.

La concessione dovrà prevedere l'obbligo, da parte dell'operatore, di provvedere allo smaltimento quotidiano di prodotti avviati alla distruzione e di ogni altro residuo delle operazioni commerciali stipulando, all'uopo, apposito contratto con ditta debitamente autorizzata. Una copia di tale contratto dovrà essere depositata presso la Direzione del Mercato.

Articolo 35

Assegnazione dei magazzini e dei posteggi

I posteggi e i box vengono assegnati in concessione ai consorzi e cooperative di produttori o di commercianti, ai produttori singoli o associati, ai commissionari e mandatari, ai commercianti all'ingrosso in possesso di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. o equivalente iscrizione presso le competenti autorità in caso di appartenenza del concorrente ad uno degli stati membri UE, nonché di licenza di pesca e iscrizione delle imbarcazioni nell'apposito registro, limitatamente ai produttori singoli o associati in cooperative o consorzi di cooperative.



La concessione non può essere rilasciata ai soggetti che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:

- a) Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo ovvero la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) Soggezione ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata o proposta una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero ancora per i quali ricorra una delle cause di divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 490/94;
- c) Aver riportato una condanna, anche non definitiva, ovvero provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs n° 152 del 13/5/91 o, comunque connotato da finalità di collusione, contiguità o di connivenza con la criminalità organizzata, ovvero per taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416/bis c.p.
- d) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- e) aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, estorsione insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- e) aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- f) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- g) aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- h) aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- i) aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- j) aver subito condanna per la quale consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater c.p. nel testo vigente per effetto dell'art. 3 Legge 461/93).

L'assenza di una di tali specifiche condizioni deve riguardare: il titolare, in caso di impresa individuale; i soci, se trattasi di S.n.c. o di S.a.s.; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di società (per tutti, nell'accertamento è compreso il direttore tecnico).

Articolo 36

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno una durata quinquennale a scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

L'Ente gestore si riserva la facoltà di disporre il rinnovo delle concessioni, qualora nei sei mesi antecedenti la scadenza i concessionari ne facciano richiesta, sempreché permangono i requisiti



presenti all'atto del rilascio della concessione e salvo che non sopravvengano prevalenti ragioni di pubblico interesse che rendano necessaria l'indizione di nuova procedura concorsuale. Nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto in caso di mancato rinnovo della concessione. La mancata richiesta nei termini sopra indicati determinerà l'inapplicabilità del procedimento di rinnovo.

I posti che per qualsiasi causa si rendono vacanti nel periodo della concessione, vengono assegnati attraverso procedura concorsuale ad evidenza pubblica con scadenza pari al periodo residuale di tutte le altre concessioni.

Articolo 37

Criteri per l'assegnazione in concessione dei magazzini e dei posteggi

L'assegnazione in concessione viene effettuata dall'Ente Gestore con avviso pubblico tenendo presenti i seguenti criteri di priorità:

- anzianità in una delle attività di produzione, commercio e/o intermediazione all'ingrosso di molluschi bivalvi o di pesce fresco o congelato svolta continuativamente, presso mercati all'ingrosso da uno dei soggetti indicati al primo comma, lett. A) del precedente articolo 23. E' altresì valutabile, seppure in misura ridotta, l'anzianità maturata in stabilimenti muniti di riconoscimento CEE (ex D.Lgs. 530 o 531 del 1992) o depositi muniti di autorizzazione sanitaria (ex art. 2 legge 283/62);
- continuità nell'attività valutando, ai fini dell'anzianità, anche le successioni d'azienda mortis causa, i conferimenti in società di ditte individuali, le trasformazioni e fusioni societarie, sempre che le situazioni precedenti non siano state caratterizzate da procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa);
- volume d'affari dell'ultimo triennio per attività di commercio e/o intermediazione all'ingrosso di molluschi bivalvi o di pesce fresco o congelato;
- importanza delle operazioni commerciali e durata delle medesime con riferimento alle quantità di prodotti della pesca (molluschi bivalvi o pesce fresco) commercializzati nell'ultimo triennio e provenienti da imbarcazioni iscritte presso gli uffici rientranti nella giurisdizione territoriale della Direzione Marittima di Napoli;
- risorse strumentali e attrezzature tecniche funzionali all'attività quali: stabilimenti muniti di riconoscimento CEE (ex D.Lgs. 530 o 531 del 1992), depositi muniti di autorizzazione sanitaria (ex art. 2 legge 283/62), mezzi di trasporto, personale dipendente e soci di cooperative di produzione e lavoro;
- Stato di importatore abituale.

A parità di punteggio, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo socio-economico della comunità puteolana, verrà data precedenza ai produttori singoli o associati, ai commissionari e mandatari, ai commercianti all'ingrosso con sede e domicilio fiscale nel Comune di Pozzuoli.

In ogni caso l'Ente gestore valuta che il rilascio della concessione non si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 38

Posteggi riservati ai produttori stagionali

L'Ente Gestore può valutare attraverso l'organo assembleare, sussistendone i presupposti di pubblico interesse, l'opportunità e convenienza di assegnare in concessione, nei modi e forme di



legge, ai produttori singoli o associati, per periodi non superiori a sei mesi, ulteriori mini-posteggi nelle aree di commercializzazione all'ingrosso di pesce fresco e nelle aree di commercializzazione all'ingrosso di molluschi bivalvi, per una superficie non inferiore al dieci per cento di ciascuna area di vendita. Tali concessioni non sono prorogabili o rinnovabili e possono essere rilasciate a soggetti già assegnatari in precedenza, sempreché sia trascorso dalla scadenza dell'ultima concessione un periodo non inferiore a mesi tre.

Alle concessioni temporanee di cui al precedente comma sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 39

Termine delle assegnazioni in concessione

Le assegnazioni dei posteggi e dei box cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;
- e) per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, ai sensi del 1° comma dell'articolo 30; sempreché non vi osti alcuna delle condizioni soggettive di cui al precedente articolo 35;
- f) per revoca da parte dell'Ente Gestore.

Articolo 40

Decadenza e revoca della concessione

L'assegnazione decade o è revocata dall'Ente gestore nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del magazzino o del posteggio a terzi nei casi non contemplati dall'articolo 29;
- 2) verificarsi di una delle condizioni ostative al rilascio della concessione di cui all'articolo 35 o al subentro ai sensi dell'art. 29;
- 3) inattività completa per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni complessivi in un anno, ovvero, assenza ingiustificata dell'assegnatario per più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- 4) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
 - a. frode nelle pubbliche forniture;
 - b. contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
 - c. frode nell'esercizio del commercio;
 - d. frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per l'ufficio ed il box;
- 7) utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il posteggio o il box sono stati assegnati;
- 8) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.



La decadenza o revoca è dichiarata dal Direttore del Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

Articolo 41

Riconsegna del locale o posteggio oggetto della concessione

Cessata o revocata la concessione, il magazzino, il posteggio di vendita, il locale, l'ufficio o l'impianto, con la relativa targhetta e tesserini, deve essere riconsegnato alla direzione del Mercato entro i tre giorni successivi dalla relativa comunicazione di revoca libero da persone e cose.

Il concessionario è tenuto a rimborsare gli eventuali danni arrecati al magazzino, al posteggio, all'ufficio o all'impianto nell'esercizio della concessione.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato, avvalendosi della polizia municipale, a spese degli interessati, rivalendosi in tutto o in parte sulla cauzione di cui all'articolo 28.

I magazzini, i posteggi o i locali che si rendono disponibili vengono assegnati agli operatori utilmente collocati nell'ultima graduatoria formata ovvero, se esaurita, a domanda, previo avviso da pubblicizzarsi per almeno quindici giorni a cura della direzione del mercato, fra gli operatori del settore.

Articolo 42

Privati consumatori

Nell'apposito orario stabilito dal Direttore sono ammessi agli acquisti anche i privati consumatori.

Articolo 43

Oneri e Responsabilità

I magazzini, le celle frigorifero, i posteggi, gli altri locali ed uffici vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e i concessionari si assumono tutta la responsabilità per guasti e danni arrecati, anche involontariamente, da se stessi o dai loro familiari o dipendenti, alle persone, alla struttura e a gli impianti, salvo che gli stessi non dimostrino siano addebitabili al deperimento di uso.

Ciascun concessionario:

- a) osserva le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e sanità dei posti di lavoro, ivi compresa la elaborazione del prescritto documento di sicurezza e la nomina del responsabile della sicurezza;
- b) osserva le indicazioni e le prescrizioni previste nel piano di autocontrollo della struttura mercatale per le parti comuni di essa e assicura l'applicazione, in proprio, delle funzioni in materia di autocontrollo previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
- c) provvede alla pulizia accurata dello spazio di vendita, attrezzature e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti;
- d) osserva le disposizioni normative comunitarie statali e regionali in materia sanitaria in ordine alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici e di quant'altro prescritto dalla Direzione del Mercato e dal competente Servizio Veterinario in merito alle operazioni di commercializzazione, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle taglie minime dei



prodotti commerciabili, all'incassamento o analogo sistema per consentirne la movimentazione ed il trasporto, alla movimentazione e al deposito dei prodotti ittici.

L'Ente Gestore, salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, non assume responsabilità di qualsiasi natura in merito a incidenti di lavoro e danni alle persone o cose, furti, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori dai frequentatori del Mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato, e comunque all'Ente Gestore. A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Articolo 44 **Ordine interno**

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti all'esterno dei magazzini;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) introdurre cani;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni: recare offesa ai frequentatori, provocare liti, ecc.;
- g) distribuire od affiggere stampati;
- h) esercitare qualsiasi altra attività commerciale non preventivamente autorizzata dalla direzione del Mercato;
- i) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- j) circolare fuori della Sala di esposizione e vendita con coltelli e altri arnesi di lavoro;
- k) ogni atto contrario alla sicurezza ed al buon costume.

I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi e ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni di interesse della categoria stessa, anche a carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Ente Gestore.

Articolo 45 **Circolazione dei veicoli**

I veicoli dei venditori e gli autocarri che trasportano prodotti destinati alla vendita in mercato, hanno libero ingresso negli orari e con le modalità previste dalla direzione del mercato.

Il numero massimo e le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal Direttore del Mercato, tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Gli autocarri, subito dopo lo scarico dei prodotti, dovranno sostare fuori del mercato nel posto che sarà loro assegnato dagli operatori di Polizia Municipale.



I veicoli dei compratori devono sostare nei piazzali fuori del Mercato.

I veicoli dei fornitori, dopo lo scarico dei prodotti, debbono sostare fuori del mercato.

L'uso dei carrelli (a mano) per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato è consentito agli addetti al servizio di facchinaggio ed ai produttori, previa autorizzazione del Direttore del Mercato.

Tutti i carrelli a mano debbono comunque essere muniti di ruote gommate.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, e, quelli sprovvisti di motore, debbono essere condotti a mano.

Articolo 46

Sanzioni disciplinari e amministrative

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite – tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività – con le seguenti sanzioni disciplinari ed amministrative:

- 1) Diffida verbale o scritta;
- 2) Sospensione dei colpevoli da ogni attività di mercato per la durata massima di tre mesi da parte del Direttore del mercato;
- 2) Sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;
- 3) Sospensione da 5 a 30 giorni, con facoltà di aggiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;
- 4) Revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini nei casi previsti dall'art. 40, 1° comma n° 5, ovvero in caso di reiterazione plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle infrazioni, anche se di diversa natura.

La reiterazione della condotta infrattiva determina la maggiorazione della sanzione.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono di competenza del Direttore del Mercato.

Si applicano, altresì, nei confronti degli operatori del mercato, ricorrendone i presupposti di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (da un minimo di € 12,91 ad un massimo di € 516,46), irrogata dal Sindaco, nel rispetto delle modalità procedurali previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua adozione.

Articolo 48

Disposizioni transitorie

Tutte le assegnazioni provvisorie di magazzini, box e posteggi, nonché dei servizi mercatali accessori di cui all'art. 12, si intendono cessate alla entrata in vigore del presente Regolamento



salvo nei casi in cui i titolari, su domanda, forniscano, con le modalità e nei termini indicati dall'Ente Gestore, la prova delle seguenti circostanze:

- il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 35;
- il personale svolgimento in concreto, nell'ultimo quinquennio, delle attività mercatali in forza di un provvedimento dell'autorità comunale, seppure a carattere provvisorio, riferibile all'interessato anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 29;
- l'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di cause di decadenza o revoca di cui all'articolo 40;
- l'inesistenza di situazioni debitorie pregresse nei confronti dell'ente per quanto concerne il pagamento di canoni, tariffe e indennità a diverso titolo o nei confronti dell'ASL per servizi sanitari, salva la loro definizione nel termine e con le modalità stabilite dalle competenti amministrazioni.

In ogni caso l'Ente Gestore valuta che il rilascio della concessione non si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse.

Le concessioni di cui al primo comma avranno durata quinquennale e saranno disciplinate, per la parte non prevista dal presente Regolamento, dalle norme contenute nel provvedimento concessorio.

Nei successivi venti giorni dalla assegnazione delle concessioni ai soggetti di cui al primo comma, l'Ente Gestore è tenuto ad indire le procedure ad evidenza pubblica per la concessione dei restanti magazzini muniti di celle frigorifero per la vendita all'ingrosso di molluschi bivalvi (molluschi lamellibranchi filtratori) posizionati all'interno dell'area mercatale a ridosso della darsena a confine con la Nautica Maglietta, dei restanti magazzini muniti di celle frigorifero, con annessi posteggi all'interno della sala di esposizione e di vendita per la commercializzazione all'ingrosso di pesce fresco o congelato, dei restanti posteggi all'interno della sala di esposizione e di vendita per la commercializzazione all'ingrosso di pesce fresco.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente Gestore provvede a definire e regolare, con propri atti di organizzazione e nei modi di legge, la forma di gestione con la quale espletare i servizi mercatali accessori individuati nel precedente articolo 12 che non siano stati assegnati in concessione a terzi ai sensi del primo comma.

Articolo 49

Disposizione finale

E' revocata, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni precedente disposizione di regolamento delle attività del Mercato Ittico.